

Ipotesi di accordo

Addì 11 dicembre 2008, in Roma

tra

MP FACILITY Spa

e

SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM nazionali e territoriali, unitamente al coordinamento delle RSU

Premesso che:

- in data 30 maggio 2008 è stato sottoscritto un verbale di incontro che conferma come obiettivi prioritari per MP FACILITY Spa l'ottenimento di un'ulteriore proroga del contratto in essere con Telecom Italia e la ricerca di ulteriori clienti;
 - che il verbale del 30 maggio 2008 sopra citato viene integralmente confermato;
- tutto ciò premesso le parti, al termine di un approfondito esame delle richieste sindacali presentate in data 19 maggio 2008, hanno concordato quanto segue.

1. BACHECA ELETTRONICA

Le parti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 del vigente CCNL, convengono sull'istituzione della bacheca sindacale elettronica e ne definiscono le specifiche modalità di accesso delle RSU e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il CCNL (di seguito denominate OO.SS).

Ai fini dell'espletamento del diritto di affissione di cui all' art. 25 della legge n. 300/70, in ogni unità produttiva una sezione dell'intranet/server aziendale sarà messa a disposizione della relativa RSU, riservando, comunque, uno spazio per i comunicati del coordinamento nazionale delle RSU e delle OO.SS.

Le modalità operative per l'utilizzo della bacheca elettronica sono le seguenti:

- ciascun dipendente potrà accedere, mediante link, alla bacheca elettronica per visionare i comunicati della RSU dell'unità produttiva di appartenenza, del coordinamento nazionale delle RSU e delle OO.SS.;
- la facoltà di affissione alla bacheca di ciascuna Unità produttiva, è riservata alle relative RSU, unitariamente intese, al coordinamento nazionale delle RSU e alle OO.SS. nazionali e territoriali unitariamente o singolarmente tramite i propri componenti le RSU;
- la trasmissione delle comunicazioni sindacali da parte delle RSU avverrà attraverso l'invio di un e-mail al gestore del servizio di bacheca elettronica, che provvederà tempestivamente, e comunque entro le 24 ore dal ricevimento delle informative, alla pubblicazione sull'intranet/server aziendale;
- le comunicazioni verranno indirizzate al gestore del servizio di bacheca elettronica (il cui recapito di posta elettronica sarà reso noto a tutte le RSU) e per conoscenza al responsabile del personale e, in caso di comunicato a valenza territoriale, anche al responsabile dell'unità produttiva direttamente interessata;
- l'oggetto delle comunicazioni dovrà attenersi esclusivamente alle materie di interesse sindacale e del lavoro nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 della legge n. 300/70;
- tutti i comunicati pubblicati verranno conservati in un apposito archivio consultabile.

La suddetta bacheca elettronica sarà funzionante entro marzo 2009.

2. TRATTAMENTI FUORI SEDE

Il trattamento economico attualmente riconosciuto ai dipendenti per la fattispecie del mancato rientro fuori dalla sede di lavoro sarà elevato, dal 1° gennaio 2009, ad un importo giornaliero di € 5,42.

Dal 1° gennaio 2009, ai dipendenti in trasferta, saranno applicati i seguenti trattamenti:

1) dipendenti con diritto al solo pranzo:

- trasferta nell'ambito del comune ove è ubicata la sede di lavoro: mancato rientro in sede (€ 5,42) + buono pasto (ticket);
- trasferta fuori dal comune ma nell'ambito della provincia ove è ubicata la sede di lavoro: mancato rientro fuori sede (€ 5,42) + buono pasto (ticket);

2) dipendenti con diritto al pranzo ad alla cena (termine della trasferta dopo le ore 21,00):

- trasferta fuori dalla provincia ove è ubicata la sede di lavoro: diaria forfetaria giornaliera omnicomprensiva pari ad €. 30,99 o in alternativa rimborso a piè di lista delle spese di vitto con un importo massimo di €. 30,00 per pasto, con un limite cumulativo giornaliero di €. 48,40 in caso di trasferta completa; in entrambe le fattispecie, alternative fra loro, non si darà luogo alla corresponsione del buono pasto (ticket) e del mancato rientro.

Le spese d'alloggio, nel caso di pernottamento fuori dalla abituale residenza, saranno pagate direttamente dalla Società, che si avvarrà esclusivamente degli alberghi convenzionati o delle proprie foresterie.

I viaggi saranno prenotati e pagati direttamente dalla società, con criteri di efficienza del viaggio e di economicità; per gli spostamenti effettuati in treno sarà ammesso l'uso della prima classe per tratte di percorrenza superiori a due ore.

3. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

Dal 1° febbraio 2009 ai lavoratori con orario normale di lavoro superiore a cinque ore sarà riconosciuto, per ogni giornata di effettivo servizio all'interno della provincia che abbia dato luogo ad una prestazione ordinaria di almeno quattro ore a cavallo dell'intervallo in vigore presso ciascuna unità produttiva, un buono pasto (ticket) di importo pari a 7,00 euro avente come fine esclusivo la consumazione del pasto.

Le parti confermano che la quota del buono pasto (ticket) eccedente l'importo non imponibile sia ai fini previdenziali che fiscali non è da ritenersi utile alla determinazione della base di calcolo di qualunque istituto contributivo o retributivo, diretto ed indiretto, immediato o differito, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto.

4. REPERIBILITA'

Premesso che:

- ai dipendenti di turno è richiesta la sola disponibilità ad essere rintracciati telefonicamente sul cellulare aziendale con lo scopo di agevolare, attraverso l'attivazione delle strutture esterne di intervento e manutenzione, la risoluzione delle criticità segnalate dai committenti negli immobili affidati a MP FACILITY Spa;
- il servizio di disponibilità telefonica è articolato su turni settimanali nelle seguenti fasce di orario: dalle ore 16,30 alle ore 08,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16,30 del venerdì alle ore 08,00 del lunedì;

Tutto ciò premesso, dal 1° gennaio 2009 le parti convengono di assimilare all'istituto della reperibilità di cui all'articolo 11 vigente CCNL le prestazioni specificate nei precedenti commi e di remunerare la disponibilità e l'impegno telefonicamente prestato dal dipendente per ogni turno settimanale mediante la corresponsione di un'indennità di reperibilità forfetaria e omnicomprensiva pari a 160,00 euro a settimana.

Ai dipendenti che abbiano espletato interventi nella fascia di orario notturna fra le ore 1,00 e le ore 05,00 delle giornate che prevedano la ripresa mattutina del lavoro, saranno riconosciuti, per permettere un adeguato recupero psico-fisico, i seguenti riposi compensativi da usufruirsi all'inizio dell'orario di lavoro:

- fino ad un massimo di due interventi notturni effettivamente espletati: 30 minuti di riposo compensativo;
- per ogni intervento notturno effettivamente espletato oltre i due: ulteriori 30 minuti di riposo compensativo.

Per intervento effettivamente espletato deve intendersi la somma delle attività telefoniche necessarie alla risoluzione di ogni singola criticità segnalata.

Degli interventi effettuati il dipendente darà evidenza secondo le modalità previste dalla procedura aziendale.

I trattamenti come sopra specificati assorbono e sostituiscono integralmente quanto precedentemente riconosciuto a titolo d'interfaccia cliente.

Il lavoratore, ove richiesto dall'azienda, non potrà esimersi dal prestare il servizio di reperibilità in turno, fermo un preavviso minimo di 48 ore, salvo comprovati motivi d'impedimento.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately eight distinct signatures, some appearing to be initials or names, and one larger signature on the far right that resembles the word 'Free' written vertically.

Saranno accolte dalla Direzione Aziendale le richieste di lavoratori di essere inclusi nei turni settimanali di reperibilità, compatibilmente con le esigenze professionali ed organizzative.

5. PERMESSI LEGGE 104/1992

Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 39 comma 1 del vigente CCNL, a decorrere dal 1° gennaio 2009 i permessi mensili e giornalieri di cui alla legge 104/1992 saranno ritenuti utili ai fini della maturazione dei permessi sostitutivi delle festività religiose soppresse dalla legge 54/1977 e del Premio Annuo.

Si riconferma che tali permessi, laddove consentito, non potranno essere frazionati al di sotto della mezza giornata di godimento continuativo, salvo diverse indicazioni da parte dell'INPS.

6. PERMESSI PER STUDIO

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 34 del vigente CCNL, con decorrenza dal 1° gennaio 2009 i lavoratori studenti universitari potranno usufruire, a giornate intere, di cinque giorni di permesso annuale, riproporzionati in caso di prestazione lavorativa a tempo parziale e/o assunzione/cessazione in corso d'anno, da recuperare in via posticipata entro il 31 dicembre dell'anno di fruizione.

La compensazione sarà effettuata mediante prolungamento del termine del normale orario di lavoro, da concordarsi con la struttura operativa d'appartenenza, nella misura minima di 60 minuti e massima di 90 minuti giornalieri.

I permessi non usufruiti nell'anno di maturazione non potranno in alcun caso essere cumulati con la spettanza dell'anno successivo; le ore non compensate saranno a tutti gli effetti considerate assenze non retribuite.

I lavoratori che abbiano superato almeno tre su cinque esami sostenuti nel corso di ciascun anno solare, saranno esonerati dal recupero di due giorni di permesso fruiti.

7. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le parti condividono l'esigenza di operare interventi formativi e di aggiornamento nell'ottica di rafforzare le professionalità presenti in azienda, in coerenza con l'evoluzione tecnologica ed organizzativa aziendale.

L'erogazione formativa riguarderà, in via prioritaria, la riqualificazione ed il rafforzamento delle conoscenze professionali di quei lavoratori che non abbiano conseguito l'inquadramento superiore ai sensi e per gli effetti di quanto concordato fra le parti nel verbale d'incontro del 10 aprile 2008.

Nel corso degli appositi incontri da tenersi a livello territoriale con cadenza annuale, l'azienda fornirà dettagliate informazioni in merito alla quantità/qualità ed ai contenuti della formazione erogata.

Di tutti gli interventi formativi effettuati a far data dal 1° gennaio 2009 sarà conservata nella cartella personale del lavoratore interessato idonea documentazione.

8. TRATTAMENTO DI MALATTIA


Le parti concordano che, fermo restando quanto già previsto in materia dal vigente CCNL, ivi compresa la durata massima del comporto, dal 1° gennaio 2009, in applicazione del comma 20, lettera b) dell'art. 36 del vigente CCNL per i periodi di malattia di durata superiore a 15 giorni continuativi fino ad massimo complessivo di 60 giorni, sarà corrisposta l'intera retribuzione. Inoltre, qualora detti periodi di malattia lunga cadano all'interno dei primi 180 giorni di cui al comma 8 primo alinea dell'articolo sopra citato, non sono considerati utili alla determinazione di detto periodo di 180 giorni.

9. WELFARE

Dal 1° gennaio 2009 sarà attivata, per tutti i dipendenti, apposita polizza assicurativa a copertura degli infortuni di natura professionale ed extraprofessionale.

10. PREMIO DI RISULTATO

Le parti, preso atto della progressiva introduzione delle modifiche organizzative che rendono ormai definitivamente superato l'indicatore "Tempi di chiusura a sistema dei ticket (CRM)" concordano, la



spalmatura sui due restanti indicatori (MOL e Soddisfazione del Cliente) della percentuale precedentemente attribuita all'indicatore non più utilizzabile, con le seguenti modalità:

Indicatore	% attuale	% spalmata	% totale
MOL	70,00%	10,00%	80,00%
Soddisfazione Cliente	12,00%	8,00%	20,00%

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è stato oggetto di esplicita regolamentazione e/o modifica nel presente accordo, le parti confermano che verranno mantenuti i trattamenti in atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. MP FACILITY Spa

p. SLC CGIL

p. FISTEL CISL

p. UILCOM UIL

p. Coordinamento Nazionale delle RSU

